

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI


M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Dividendi, Interessi e Royalties profili di criticità e adempimenti dichiarativi

Diego Pagliai

Milano, 26 marzo 2015




SOMMARIO

DIVIDENDI

- A. La tassazione dei dividendi (brevi cenni)
- B. Tassazione dei dividendi provenienti da paesi Black List
- C. Dividendi e la disciplina CFC
- D. Dividendi e le società di persone non residenti

INTERESSI

- A. La tassazione degli interessi passivi nelle società commerciali (brevi cenni)
 - B. Interessi passivi e inerenza
 - C. Le operazioni di Leverage Buy Out
 - D. Base Erosion Profit Shifting
-



SOMMARIO

ROYALTIES

- A. Royalties corrisposte a non residenti
- B. Royalties e valore in dogana
- C. Il patent box (brevi cenni)

ASPETTI COMUNI

- A. Cenni normativa comune
 - B. Modulistica rilevante
 - C. Dichiarazioni
-

Dividendi

- A. La tassazione dei dividendi (breve cenni)
- B. Tassazione dei dividendi provenienti da paesi Black List
- C. Dividendi e la disciplina CFC
- D. Dividendi e le società di persone non residenti

La tassazione dei dividendi (brevi cenni)

PERSONE FISICHE

Residenti

- Il dividendo percepito da un socio persona fisica non imprenditore che detiene una partecipazione non qualificata è soggetto ad una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%;
- Il dividendo percepito da:
 - un socio persona fisica non imprenditore che detiene una partecipazione qualificata;
 - un socio persona fisica imprenditore che detiene una partecipazione qualificata e non qualificata,
 - è imponibile al 49,72% secondo l'aliquota progressiva Irpef.
- La partecipazione si definisce qualificata quando (i) i diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria sono superiori al 2 o il 20 per cento; ovvero (ii) la partecipazione al capitale sociale o al patrimonio è superiore al 5 o al 25 per cento (secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni).

La tassazione dei dividendi (brevi cenni)

PERSONE FISICHE

Non residenti

- Il dividendo pagato da una società di capitali italiana ad una persona fisica non-residente è soggetto ad una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%.
- In alternativa, il soggetto non residente può richiedere:
 - L'applicazione dell'aliquota convenzionale prevista dal trattato contro le doppie imposizioni;
 - Il rimborso dell'imposta assolta in Italia fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta applicata a condizione che sia data la prova dell'effettivo pagamento delle imposte sui dividendi nel paese di residenza del socio non residente.

La tassazione dei dividendi (brevi cenni)

PERSONE GIURIDICHE

Residenti

- In generale, il 95% del dividendo ricevuto dal socio società di capitali è esentato dall'IRES se i requisiti della PEX risultano verificati. (medesima regola per le società che adottano i principi contabili IAS/IFRS, con l'eccezione dei dividendi percepiti da partecipazioni detenute per la negoziazione che, invece, sono completamente imponibili).
- Nessuna tassazione alla fonte è applicata all'atto della distribuzione del dividendo.

La tassazione dei dividendi (brevi cenni)

PERSONE GIURIDICHE

Non residenti

- I dividendi corrisposti ad una società di capitali non residente sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva pari al 26%.
- Tale aliquota può essere ridotta in applicazione delle seguenti norme:
 1. Trattato contro le doppie imposizioni in essere tra i due paesi;
 2. Rimborso degli 11/26 della ritenuta applicata (con la dimostrazione dell'effettivo pagamento delle imposte dovute sul dividendo nel paese di residenza del socio);
 3. Ritenuta pari all'1,375% se i dividendi vengono corrisposti a società di capitali soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati Membri dell'Unione Europea e negli Stati Aderenti allo SEE;
 4. Esenzione totale in applicazione della Direttiva Madre-Figlia.

Dividendi provenienti da paesi Black List

- ✓ **Art. 47 comma 4 del TUIR:** «*concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili **provenienti** da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell' articolo 168-bis, **salvo** i casi in cui gli stessi non siano **già stati imputati** al socio ai sensi del comma 1 dell' articolo 167 e dell' articolo 168 **o** se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, **a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b)**, dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87».*
- ✓ **Art. 89 comma 3 del TUIR:** «*Qualora si verifichi la condizione di cui all' articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili **provenienti** dai soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all' articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell' articolo 168-bis, **o, se ivi non residenti**, relativamente ai quali, **a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b)**, dell' articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 87».*

Dividendi provenienti da paesi Black List

- ✓ Individuazione di **società residenti in «paesi *black list*»**: società residenti in Stati o territori diversi da quelli che «*consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia*» (art. 168-bis, comma 2, del TUIR).
- ✓ In attesa dell'emanazione della *white list* prevista dall'art. 168-bis del TUIR, continua a trovare applicazione la previgente lista di paesi *black list* istituita dal D.M. 21 novembre 2001 (modif. nel 2010 per escludere Cipro, Corea del Sud e Malta).

Dividendi provenienti da paesi Black List

- ✓ **Interpello ex art. 167, c. 5, lett. b), TUIR:** *«dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato».*
- ✓ È richiesto che i redditi del soggetto partecipato non siano localizzati in via esclusiva nel paese a regime fiscale privilegiato.
- ✓ Il **D.M. n. 429/2001** ha specificato che assume rilievo *«il fatto che i redditi conseguiti da tali soggetti sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori [i.e., Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato] ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria».*

Dividendi provenienti da paesi Black List

Articolo 36 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Circolare 28/E del 4 agosto 2006

- ✓ A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, al fine di «contrastare facili manovre elusive» è stata ripristinata l'originale formulazione della norma che prevedeva la tassazione integrale degli utili e dei proventi equiparati distribuiti direttamente dai soggetti residenti nel paradiso fiscale e anche quelli - da essi generati - che fluiscono tramite società intermedie. Si è avuta la sostituzione del termine «**corrisposti**» con «**provenienti**».
- ✓ Applicabile anche ai dividendi distribuiti da società *conduit* qualificate quali «figlie» ai sensi della Direttiva Madri e Figlie (Direttiva 2011/96/UE).

Dividendi provenienti da paesi Black List

Articolo 36 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Circolare 28/E del 4 agosto 2006

SUB-HOLDING

- ✓ Con particolare riguardo alla ipotesi di partecipazioni indirette tramite sub-holding, si rende necessario individuare, nel complesso degli utili distribuiti, quelli generati dalle partecipate nel "paradiso".
- ✓ In presenza di partecipazioni indirette in società *black list*, il regime di integrale tassazione si rende applicabile ai soli utili che - in coerenza con il dato testuale della disposizione - si possono considerare da esse "provenienti".
- ✓ Nelle ipotesi estreme di sub-holding intermedie qualificabili come mere *conduit company*, l'intero utile da esse distribuito potrà ritenersi generato nel paradiso fiscale in cui è localizzata la società operativa.

Dividendi provenienti da paesi Black List

Circolare Assonime n. 38 del 17 luglio 2007

- ✓ In merito al criterio da applicare per individuare gli utili che «provengono» da un paese *black list* attraverso l'intermediazione di una società estera non BL, Assonime aveva ritenuto valida l'applicazione del seguente principio: *«considerare distribuiti al socio italiano, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili prodotti dalla società intermedia che risultino presso di essa sottoposti ad ordinaria imposizione»*.
- ✓ **Società intermedie ad attività mista**: secondo Assonime, si potrebbe ritenere che laddove l'utile riveniente dall'impresa *black list* non superi la quota del 25% del reddito complessivo di periodo conseguito dalla società intermedia nel suo Stato di residenza, vi siano i presupposti per applicare l'esimente sull'intero risultato reddituale di periodo attribuibile a tale società, in analogia con quanto disposto dal D.M. n. 429 del 2001.

Dividendi provenienti da paesi Black List

Circolare 51/E del 6 ottobre 2010

- ✓ Manca un principio che regoli la distribuzione, utilizzo o ripartizione delle riserve.
- ✓ In via interpretativa, l'Agenzia ritiene che la società *conduit* debba documentare di volta in volta la provenienza degli utili distribuiti al socio residente. Sulla base della ricostruzione analitica della provenienza degli utili distribuiti al socio residente dalla *conduit* non *black list*, si renderà applicabile il regime di imposizione integrale nel caso di utili di provenienza *black list*, ovvero di parziale imponibilità per gli utili non provenienti da territori o Stati a fiscalità privilegiata.
- ✓ In mancanza di adeguato supporto documentale, si ritengono distribuiti al socio italiano, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili di provenienza *black list*.
- ✓ Analogo criterio va applicato nel caso in cui oggetto di distribuzione siano poste patrimoniali formate con utili pregressi.

Dividendi provenienti da paesi Black List

Circolare 51/E del 6 ottobre 2010

- ✓ *«È irrilevante la circostanza che gli utili che il soggetto intermedio (residente in un Paese a fiscalità ordinaria) attribuisce al percettore residente possano essersi formati in periodi d'imposta precedenti a quello di decorrenza delle nuove disposizioni: la lettera della norma, infatti, fa riferimento agli utili "provenienti" da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata senza compiere alcun distinguo in ordine al periodo di relativa formazione».*

Dividendi e CFC

- ✓ Art. 167 del TUIR – Prima e seconda esimente;
- ✓ Art. 47 del TUIR – Seconda esimente art. 167 TUIR;
- ✓ Art. 89 del TUIR – Seconda esimente art. 167 TUIR.

Tassazione dei dividendi derivanti dalla partecipazione nel soggetto *black list*


✓ Il contribuente non ha presentato interpello.	✓ Si applica la CFC e viene tassato il reddito al 100%.	✓ Viene riconosciuto il credito d'imposta per le imposte assolte all'estero dalla CFC. ✓ No credito d'imposta per le imposte assolte all'estero dalla CFC.
✓ Il contribuente ha dimostrato la prima esimente.	✓ La CFC non si applica ma il dividendo distribuito è tassato al 100%.	
✓ Il contribuente ha dimostrato la seconda esimente.	✓ La CFC non si applica e il dividendo è tassato al 5%.	

Il paradosso della convenienza di non presentare l'interpello?

Dividendi e CFC

Assumendo che (i) 100 è il reddito ante imposte (ed imponibile) nel paese BL, (ii) 10 è l'imposta pagata dalla società e (iii) 90 è l'utile netto, il reddito ante imposte sarebbe integralmente tassato in Italia con possibilità di scomputo delle imposte assolate all'estero;

- ✓ In presenza della prima esimente l'utile netto verrebbe tassato sul netto frontiera, i.e. senza la possibilità di recupero le imposte assolate all'estero.



Imposte assolate dalla società



- ✓ L'utile d'impresa pari a 100 è tassato per trasparenza al 100% con scomputo di 10;
- ✓ Il dividendo successivamente distribuito non è tassato.

- ✓ Nessuna tassazione per trasparenza;
- ✓ Il dividendo distribuito pari a 90 è tassato al 100% senza recupero dell'imposta assolta dalla società all'estero.

Dividendi e CFC

Dividendi già tassati per trasparenza

- ✓ Art. 167, comma 7, del TUIR: gli utili distribuiti dai soggetti *black list* non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, anche negli esercizi precedenti.

- ✓ Gli utili distribuiti dal CFC devono essere nuovamente tassati se già tassati per trasparenza?
 - Circolare n. 51/2010, n. 23/ 2011 «*l'imposizione per trasparenza del reddito della partecipata estera esaurisca in genere il prelievo fiscale in relazione al medesimo reddito. Pertanto, se gli utili distribuiti dalla CFC originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza in capo al socio italiano, gli stessi non vanno nuovamente tassati in capo al medesimo soggetto. Ciò a prescindere dalla circostanza che, a seguito delle variazioni in aumento e diminuzione operate al fine di determinare il reddito imponibile, quest'ultimo sia superiore o inferiore all'utile dell'esercizio distribuito*».

Dividendi e CFC

Dividendi già tassati per trasparenza

Ipotesi del primo anno di detenzione: tassazione per trasparenza e distribuzione di un dividendo

- ✓ Circolare n. 51/2010: innovativa affermazione dell'Agencia, secondo cui le riserve di utili costituite in periodi d'imposta in cui non c'è stata alcuna tassazione per trasparenza da parte di società *black list* concorrono a formare per intero il reddito del soggetto residente pur in presenza di un plafond di utili già assoggettati ad imposta (confermata dalla Circolare n. 23/2011).

Dividendi e CFC


Dividendi già tassati per trasparenza

- ✓ Il Decreto n. 429/2001 indica un criterio «per masse» («*non concorrono a formare il reddito ... per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata*»); in senso conforme:
 - ✓ Relazione tecnica al Decreto n. 429/2001;
 - ✓ Relazione della VI Commissione del Senato al disegno di legge N. 4336-A;
 - ✓ Art. 167, comma 7, del TUIR: «*gli utili distribuiti ... non concorrono ... fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione ... **anche** [ma non solo] negli esercizi precedenti*».
 - ✓ Istruzioni del mod. UNICO 2011 (2010), ove l'ammontare degli utili distribuiti dalla CFC che non concorre alla formazione del reddito non può eccedere l'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata nello stesso periodo d'imposta in cui è distribuito l'utile e nei periodi d'imposta precedenti.


- ✓ Istruzioni al mod. UNICO successivamente modificate con richiamo alla Circolare n. 23/2011.

Dividendi e CFC

Dividendi già tassati per trasparenza – *Persona Giuridica*




Tassazione per trasparenza del dividendo distribuito dalla società White List in capo alla persona giuridica per un ammontare pari al 5% del dividendo con un'aliquota IRES della società 27,5% (1,375%).



La medesima tassazione si registrerebbe in assenza di una società CFC intermedia, *i.e.* tassazione del dividendo distribuito dalla società White List in capo alla persona giuridica (5% del dividendo moltiplicata per l'aliquota IRES della società 27,5%) (1,375%).

Dividendi e CFC

Dividendi già tassati per trasparenza – Persona Fisica



Dividendi e Società di persone non residenti

- ✓ Nell'ordinamento fiscale italiano tutte le società non residenti nel territorio dello Stato (sia di capitali che di persone) sono considerate «opache» in quanto assoggettate all'IRES ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR, indipendentemente dal regime impositivo applicato nel rispettivo paese di residenza.
- ✓ Da tale assunzione ne deriva che l'utile che il socio residente di una società di persone non residente ritrae dall'investimento in detta società (che assume rilevanza ai fini fiscali solo al momento della sua distribuzione, *i.e.* secondo il principio di cassa) assume la seguente qualificazione fiscale ai fini domestici:
 - ✓ Reddito di capitale, se percepito da una persona fisica;
 - ✓ Reddito d'impresa, se percepito da una società di capitali.

Dividendi e Società di persone non residenti


- ✓ Pertanto, gli utili prodotti da una società di persone non residente risultano tassabili:
 - ✓ nel paese estero, quale utile d'impresa attribuito e tassato direttamente in capo al socio italiano; e
 - ✓ in Italia, quale dividendo distribuito da una società «opaca» non residente (secondo il principio di cassa).
- ✓ Le imposte assolte all'estero dal socio italiano non sarebbero, a rigore, scomputabili secondo il meccanismo dell'art. 165 del TUIR, in quanto relative ad un utile che, dal punto di vista fiscale italiano, «appartiene» ad un soggetto terzo (i.e., la società non residente).

Dividendi e Società di persone non residenti

- ✓ Inoltre, mentre nel caso di società «naturalmente» opache i dividendi sono tratti su un utile determinato al netto delle relative imposte, nel caso delle società trasparenti i dividendi vengono tratti su un utile lordo perché le imposte le assolve il socio (non la società).

Dividendi e Società di persone non residenti

- ✓ Per evitare penalizzazioni tra gli utili derivanti da partecipazioni in enti esteri opachi e trasparenti, l'Agenda delle Entrate con la **Circolare dell'Agenda delle Entrate n. 9 del 5 marzo 2015** ha assimilato le imposte assolate all'estero dal socio italiano alle imposte assolate all'estero dalla società, facendo sì che tali imposte vengano scomputate dall'ammontare lordo distribuito a tale soggetto.



Dividendi e Società di persone non residenti

- ✓ Per effetto di tale scomputo, il dividendo tassato in Italia in capo al socio della società estera trasparente è costituito, al pari dei dividendi derivanti da partecipazioni in entità opache, da una grandezza netta che tiene conto delle imposte pagate all'estero sugli utili oggetto di distribuzione.

Interessi

- A. La tassazione degli interessi passivi delle società commerciali (breve cenni)
- B. Interessi passivi e inerenza
- C. Le operazioni di Leverage Buy Out
- D. Base Erosion Profit Shifting

La tassazione degli interessi passivi delle società commerciali (breve cenni)

La deducibilità degli interessi passivi

- ✓ Gli interessi passivi e oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
- ✓ L'eventuale eccedenza di interessi passivi è deducibile nel limite del 30% del cd. "ROL", inteso quale differenza tra le voci A e B del conto economico, con esclusione delle voci B.10, lett. a) e b) (ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali (art. 96, comma 1, del TUIR).

La tassazione degli interessi passivi delle società commerciali (breve cenni)

La deducibilità degli interessi passivi

- ✓ Gli interessi passivi che risultano indeducibili in un determinato periodo d'imposta a seguito dell'applicazione della suddetta regola, possono essere "riportati in avanti" senza alcuna limitazione temporale e dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali successivi periodi vi sia "capienza" di ROL (art. 96, comma 4, del TUIR).
- ✓ La quota di ROL non utilizzata per dedurre gli interessi passivi di competenza dell'esercizio può essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi d'imposta.
- ✓ Per i soggetti partecipanti al consolidato fiscale nazionale, l'eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili in capo ad un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti inclusi nel consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un ROL capiente non integralmente sfruttato (art. 96, comma 7, del TUIR).

La tassazione degli interessi passivi delle società commerciali (breve cenni)

ROL dalle controllate estere

- ✓ E' possibile dedurre dal reddito complessivo del consolidato le eventuali eccedenze di interessi passivi netti indeducibili registrate da una società partecipante al consolidato nazionale, utilizzando anche le eccedenze di ROL realizzate dalle partecipate estere.

I requisiti:

- A. Soggetto controllante residente partecipa ad un regime di consolidato nazionale (articoli 117, comma 1 e 120);
- B. Identità dell'esercizio sociale (132 comma 2 lettera b);
- C. Revisione del bilancio (132 comma 2 lettera c).

Interessi passivi e inerenza

- **Principio di inerenza per gli interessi passivi?**

- ✓ Il mero dato letterale dell'art. 109, comma 5 del T.U.I.R., a differenza del previgente art. 74 del D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, riconosce agli interessi passivi un trattamento differenziato rispetto agli altri componenti negativi del reddito d'impresa, salva la misura e le modalità di calcolo stabilite dall'art. 96 del TUIR.
- ✓ *«Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi [...]».*
- ✓ Sembra emergere chiaramente la volontà del legislatore di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi di reddito, riconoscendo loro, seppur nei limiti della specifica disciplina contenuta nell'art. 96 del TUIR, un diritto alla deducibilità senza alcun giudizio sull'inerenza.

Interessi passivi e inerenza

- **Principio di inerenza per gli interessi passivi?**
 - ✓ La **Giurisprudenza di legittimità** ha in più di un'occasione ribadito che «*ai fini della determinazione del reddito d'impresa, **gli interessi passivi** [...] **sono sempre deducibili** [...] **senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza***» (Corte di Cassazione, Sez. Trib. n. 12246 del 19 maggio 2010 e, tra le altre, Corte di Cassazione n. 2440 del 3 febbraio 2010, Corte di Cassazione n. 14702 del 21 novembre 2001, Corte di Cassazione n. 12990 del 4 giugno 2007, Corte di Cassazione n. 2114 del 2 febbraio 2005).
 - ✓ Recentemente confermato dalla Sentenza n. 21467 del 10 ottobre 2014.
 - ✓ «*Resta precluso tanto all'imprenditore quanto all'Amministrazione finanziaria dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo invece essere correlati all'intera attività dell'impresa esercitata. [...] gli interessi passivi" infatti, "sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo" (Corte di Cassazione n. 1465 del 21 gennaio 2009).*

Interessi passivi e inerenza

- **Principio di inerenza per gli interessi passivi?**
 - ✓ L'impossibilità di stabilire un nesso specifico tra uno specifico finanziamento produttivo di interessi passivi ed il suo utilizzo per una particolare attività aziendale è stata affermata anche dalla stessa Amministrazione finanziaria.
 - ✓ **Risoluzione n. 178 del 9 novembre 2001** (richiamata dalla **Circolare n. 6 del 13 febbraio 2006**): *«gli interessi che un'impresa corrisponde per finanziarsi rappresentano un costo che solo astrattamente è riconducibile ad uno specifico impiego. [...] l'individuazione di un nesso diretto tra un'operazione di finanziamento e l'utilizzo delle risorse finanziarie generate appare arbitraria. Anche quando l'impresa accende un finanziamento per sostenere un determinato costo o per svolgere una particolare attività, non è possibile individuare in modo assoluto un collegamento tra il flusso in entrata di denaro e il corrispondente flusso in uscita.»*

Interessi passivi e inerenza

- **Principio di inerenza per gli interessi passivi?**
 - ✓ **Risoluzione n. 178 del 9 novembre 2001** (segue): «*gli interessi passivi, quali oneri generati dalla funzione finanziaria, possono essere assimilati ad un costo generale dell'impresa, cioè ad un costo che non può essere specificamente riferito ad una particolare attività aziendale o ritenuto accessorio ad un particolare onere. Proprio sulla base di tali considerazioni può essere compresa la scelta del legislatore fiscale di assoggettare gli interessi passivi e le spese generali ai medesimi criteri di deducibilità. Ai sensi dell'articolo 63 [ora art. 96 del TUIR] e dell'articolo 75, commi 5 e 5-bis [ora art. 109 del TUIR] del TUIR, queste categorie di costi sono **deducibili fiscalmente** nel solo rispetto dei limiti fissati dallo stesso articolo 63, **indipendentemente** dalla valutazione della **loro inerenza ad "attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito"**, come invece richiesto dallo stesso **articolo 75 per gli altri componenti negativi di reddito**. E ciò in quanto, come emerge dal principio generale contenuto nel comma 1, lettera b) dell'articolo 76 [ora art. 110 del TUIR] il legislatore ha ritenuto che per tali costi non è possibile individuare un nesso di accessorietà che consenta la loro diretta imputazione ad altri oneri».*
 - ✓ Cfr. anche Circolare del Ministero delle Finanze n. 3 del 2 febbraio 1976.

Interessi passivi e inerenza

- **Principio di inerenza per gli interessi passivi?**
 - ✓ Contrario l'orientamento della **Corte di Cassazione Cassazione, Sentenza n. 7292 del 29 marzo 2006** «*occorre sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile che non può rivolgersi ad un reddito ontologicamente diverso perché estraneo alla stessa attività d'impresa*». Anche nella **Circolare n. 19 del 2009** (a commento dell'applicazione dell'art. 96 del TUIR) viene fatto riferimento al requisito dell'inerenza allo svolgimento dell'attività d'impresa.
 - ✓ Mentre l'art. 96 del TUIR non fa alcun riferimento all'inerenza degli interessi passivi per i soggetti IRES, l'attuale art. 61 del TUIR (a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 244/2007) richiama espressamente il requisito dell'inerenza ai fini del beneficio della deducibilità degli interessi per i **soggetti IRPEF**.
 - ✓ È davvero sostenibile la deducibilità di interessi relativi a finanziamenti non finalizzati allo svolgimento di attività inerenti all'impresa ma connessi a esigenze personali o familiari dell'imprenditore, dei soci, ecc.?

Le operazioni di Leverage Buy Out

- Alcuni uffici dell'Amministrazione Finanziaria hanno nel corso degli ultimi anni adottato un approccio ostile nei confronti delle operazioni di "*Merger Leverage Buy Out transaction*" (MLBO), sostenendo la tesi secondo cui gli interessi passivi sostenuti da una società Italiana neocostituita (new-co) per acquistare una società target - che sarà poi fusa con la stessa new-co (fusione diretto o inversa) - sono da considerarsi indeducibili perché carenti del criterio di inerenza in quanto sostenuti dalla new-co/target (in seguito alla fusione) nell'esclusivo interesse del socio (non residente) della new-co.
- L'Agenzia delle Entrate fonda il suo ragionamento sull'applicazione dei principi di cui ai paragrafi 7.9 and 7.10 Transfer Pricing Guidelines OCSE che qualificano i "*Costs of raising funds for the acquisition of its participations*" come shareholders activity e che non devono quindi essere «caricati» sulla società target in quanto sostenuti nell'interesse della società non residente.

Le operazioni di Leverage Buy Out

- Un approccio alternativo adottato dall'amministrazione finanziari (differente da un punto di vista formale, ma uguale da un punto di vista sostanziale) alla contestazione della deducibilità di tali costi per carenza del requisito di inerenza consiste nella contestazione della mancata contabilizzazione e dichiarazione di un provento (tassabile) da riaddebito di tali costi alla società madre della new-co in quanto sostenuti nel suo esclusivo interesse (contestazione ex art. 110, comma 7, del TUIR).
- Tali contestazioni possono naturalmente venire meno in presenza di valide ragioni economiche a supporto dell'operazione di MLBO. Come statuito dalla recente **Sentenza della Corte di Cassazione n. 24434 del 30 Ottobre 2013** (che ha ripreso un precedente pensiero della Cassazione n. 1372/2011), devono comunque ritenersi pienamente legittime le operazioni di riorganizzazione nelle quali *«sussista le compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non si identificano necessariamente con la redditività immediata dell'operazione, ma possono anche essere di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa»*. Peraltro, la medesima Sentenza afferma che *«la deduzione di componenti negativi del reddito presuppone necessariamente una relazione di «inerenza» tra i costi ed i «ricavi o gli altri proventi» cui è diretta l'attività economica svolta da una medesima società»*.

Base Erosion Profit Shifting

BEPS Action 4: Interest deductions and other financial payments

Raccomandazioni riguardo alle *best practice* per sviluppare regole volte a prevenire l'erosione di base imponibile

XI. THE ROLE OF TARGETED RULES

Excessive debt push-downs: For example, debt push-down is a common technique used in cross-border acquisitions, whereby the interest expense on borrowings raised in order to fund an acquisition are offset against taxable income in the newly acquired entity. A thin capitalisation rule could be used to limit the extent to which interest expense could be set against the target's income, where the effect would be that the target would be bearing an excessive level of debt.

Royalties

- A. Royalties corrisposte a non residenti
- B. Le royalties e il valore in dogana
- C. Il patent box (cenni)

Royalties corrisposte a non residenti

La tassazione delle royalties pagate a soggetti non residenti è tipicamente disciplinata dagli articoli:

- ✓ 23 del DPR 917 del 1986;
- ✓ 25 del DPR 600 del 1973;
- ✓ 26-*quater* del DPR 600 del 1973.

Le royalties e le riserve convenzionali

Il trattamento riservato alle *royalties* dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia rappresenta probabilmente la deroga più evidente dei trattati italiani rispetto al modello OCSE.

Articolo 12 comma 1 del modello OCSE: «*Royalties arising in a Contracting state and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other state*».

Riserva dell'Italia all'articolo 12 (punto 37 del Commentario): «*Italy reserves the right to tax royalties at source, but is prepared to grant favorable treatment to certain royalties (e.g. copyright royalties)*».

Royalties corrisposte a non residenti

Articolo 12 comma 2 del Modello OCSE «*The term «royalties» as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience*».

L'Italia ha altresì formalizzato la seguente riserva al modello OCSE che è stata poi implementata all'interno dei singoli trattati sottoscritti:

- ✓ Inclusionione, nella nozione convenzionale di royalties, dei compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche in conformità a quanto disciplinato dall'art. 23, comma 2, lettera c), del TUIR.

I medesimi redditi sono invece tipicamente inquadrati quali utili d'impresa di cui all'art. 7 del modello OCSE imponibili nel paese fonte solamente in presenza di una stabile organizzazione.

Royalties e valore in dogana

L'art. 32 del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE 2913/92), che disciplina la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate per l'importazione, prevede che al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate si aggiungano *«i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare»*.

Il **par. 2 dell'art. 157 della Disposizioni attuative (DAC)** aggiunge che i corrispettivi o diritti di licenza devono essere aggiunti al valore doganale solo laddove:

1. questi si riferiscono alle merci oggetto di valutazione (deve esservi identità tra le merci importate ed i prodotti per i quali i diritto sono dovuti);
2. costituiscono una condizione di vendita delle merci in causa (impossibilità per il venditore estero di vendere i propri prodotti senza il pagamento del diritto di licenza o clausole di risoluzione del contratto di vendita).

Royalties e valore in dogana

Circolare n. 21/D del 30 Novembre del 2012 dell'Agazia delle Dogane: chiarimenti in merito all'inclusione del valore delle royalties nel calcolo del valore in dogana della merce in importazione; in particolare, l'Agazia ha fornito chiarimenti in merito alle seguenti due casistiche:

✓ Scenario a due parti (coincidenza tra il cedente ed il licenziatario)

In questa fattispecie il pagamento delle royalties costituisce una condizione della vendita e quindi va incluso nel valore in dogana in quanto risulta pienamente soddisfatta la condizione che se l'acquirente/licenziatario non paga la royalties, il venditore/licenziatario non fornirà i beni.

Royalties e valore in dogana

- ✓ Scenario a tre parti (il licenziatario è un soggetto terzo rispetto al cedente della merce)

L'inclusione del valore della royalty nel costo di acquisto è necessario unicamente quando il venditore o una persona ad esso legata chiede di effettuare tale pagamento. Oltre ai classici casi di collegamento societario (e.g., l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra, l'una e l'altra sono direttamente od indirettamente controllate da una terza persona), tale condizione si verifica quando viene esercitato, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento.

Esempi di inclusione: il licenziante sceglie il produttore o lo impone; contratto di produzione tra licenziante e venditore; controllo di fatto sulla produzione, logistica e consegna; il licenziante fissa le condizioni del prezzo.

Da escludere quando il licenziante esercita unicamente un controllo sulla qualità del prodotto (es, verifica qualità dei modelli, approvazione dei campioni di prodotti finiti o di qualsiasi modifica al prodotto finito).

Non è sufficiente che sussista un controllo, ma da tale legame deve discendere la richiesta del venditore di procedere al pagamento dei diritti di licenza.

Patent box (cenni)

La **legge di stabilità 2015** ha introdotto in Italia il regime del c.d. «patent box» ossia quel regime che al verificarsi di determinate condizioni prevede una **detassazione parziale**:

- ✓ Dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (**30% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% a regime**);
- ✓ Della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni di cui sopra a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti sia reinvestito.

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:

i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale

i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene

Patent box (cenni)

Il **Decreto Legge «Investment compact»** ha modificato alcuni commi dalle Legge di Stabilità 2015 in materia di Patent Box:

- ✓ estendendo l'applicabilità del regime del Patent Box a **tutti i marchi d'impresa, compresi quelli puramente commerciali** e non solo quelli che siano funzionalmente equivalenti ai brevetti;
- ✓ includendo tra le spese di ricerca sostenute per la manutenzione e lo sviluppo dell'intangibile e i costi complessivi sostenuti per produrre detto bene (numeratore) anche le spese sostenute per l'acquisto e per la ricerca sui beni presso società del gruppo, ma entro il limite del 30% del numeratore stesso;
- ✓ rendendo facoltativa la necessità di presentare un **ruling preventivo** in presenza di redditi realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Aspetti comuni

- A. Cenni normativa comune
- B. Modulistica rilevante
- C. Dichiarazioni
- D. Certificazioni

Cenni normativa comune

✓ Trattato contro le doppie imposizioni

- Dividendi (Articolo 10)
- Interessi (Articolo 11)
- Royalties (Articolo 12)

✓ Direttiva Madre-Figlia (2011/96/UE)

- Recepita dall'articolo 27-bis del D.P.R. 600/73.
- Modifica del Consiglio del 27.01.2015 (Dir. 2015/121/UE) per introdurre una disposizione antielusiva volta a contrastare le costruzioni poste in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l'oggetto o la finalità delle direttiva (da recepire entro il 31.12.2015).

✓ Direttiva Interessi e Royalties (2003/49/CE)

Recepita dall'articolo 26-quater del D.P.R. 600/73.

Applicabilità anche alla Svizzera (Accordo tra la Comunità europea e la Federazione svizzera pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 29.12.2004).

Modulistica rilevante

Con il **Provvedimento del direttore del 10 luglio 2013** sono stati approvati i modelli, con le relative istruzioni, che i non residenti in Italia possono utilizzare per la domanda di rimborso, per l'esonero dall'imposta italiana o per l'applicazione dell'aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e delle Direttive Europee.

Modelli:

A (Dividendi);


B (Interessi);

C (Canoni);

D (Altri redditi);

E (Direttiva Madre-Figlia);

F (Direttiva Interessi-Canoni).



**Entro la data di presentazione del
modello 770**

Entro la data di pagamento

Indipendentemente dalla presenza o meno del certificato sussiste sempre una responsabilità del soggetto pagatore.

Dichiarazioni

Dividendi

- ✓ Quadro **SI** (ammontare complessivo degli importi pagati nell'anno di riferimento) e quadro **SK** del modello **770 Ordinario** (dati identificativi dei percettori di utili).

Interessi

- ✓ Quadro **RZ** del mod. **UNICO** (ad es., interessi corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973) o quadro **SF** del mod. **770 Ordinario** (redditi di capitale per i quali è stata applicata un'aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali).

Royalties

- ✓ Mod. **770 Semplificato**.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

dott. Diego Pagliai

per informazioni:

e-mail: diego.pagliai@bernoni.it.gt.com